

2013



Ing. Michel PALUMBO

Dicembre, 2013 – n°7

www.glassafety-service.it

[RESPONSABILITA' CONTRATTUALI ED EXTRA CONTRATTUALI DI FORNITORI ED INSTALLATORI DI VETRO – prima parte]

Report sull'onere della prova alla luce del Regolamento 305/11 e del Codice del Consumo

Di chi è la colpa?

Già in altri documenti e articoli (a partire dall'articolo "Che botta" Rivista del Vetro n°7 del 10/7/2009) ci siamo occupati delle responsabilità dei produttori e degli installatori di prodotti di interesse vetrario nel caso in cui dovessero essere citati in giudizio per fatti attinenti le loro attività. Le cause possono essere molteplici, ma possono riassumersi in due categorie: 1) controversie contrattuali; 2) accadimento di un incidente più o meno grave occorso ad un ipotetico utente dei beni forniti e/o installati.

Non è raro che una citazione in giudizio per una richiesta danni di tipo extracontrattuale assuma successivamente anche i canoni di una richiesta danni di tipo contrattuale, o viceversa. Il danneggiato in prima istanza cita in giudizio, naturalmente, chi ha fornito e/o installato il bene che ha causato il danno essendo questi l'ultimo anello della filiera del prodotto che si suppone abbia causato il problema.

A questo punto è implicito ritenere che chi è stato citato in giudizio, se ritiene di non essere responsabile di quanto accaduto, citi a sua volta in giudizio coloro che, a parere suo, sono invece responsabili dell'accaduto. In genere la filiera della fornitura viene scalata e coinvolta fino ad arrivare alla proprietà, passando per fornitori vari fino a coinvolgere il livello dei progettisti, se ce ne sono.

Il giudice dovrà infatti definire le responsabilità in capo ai vari soggetti ponendo concettualmente le semplici domande che chiunque si porrebbe:

L'Installatore ha montato correttamente il manufatto, scegliendo i prodotti e le tecnologie più opportune, applicandole correttamente al contesto? Era egli a conoscenza di situazioni che gli avrebbero imposto, in quanto esperto del settore, di non installare il manufatto perché non sicuro per l'impiego previsto o perché ne era minata l'integrità?

I Fornitori vari hanno fornito prodotti opportuni e sicuri, certificati secondo la normativa vigente (al momento della fornitura)? Hanno corredato il prodotto con una documentazione per il corretto uso e manutenzione?

I Progettisti Tecnici, se coinvolti effettivamente nella filiera, saranno chiamati a giustificare le scelte progettuali comunicate (direttamente o indirettamente) al produttore cioè la natura degli stratificati, degli spessori, dei vincoli, dei trattamenti termici, delle modalità di installazione, etc.

La Direzione Lavori verrà chiamata a rispondere, tra l'altro, in merito ai controlli attuati in fase accettazione dei materiali.

La proprietà dovrà dimostrare di essersi avvalsa di tecnici e fornitori in regola e qualificati.

Nella realtà dei fatti, chi ha determinato gli spessori di una vetrocamera o di uno stratificato, chi ha determinato il tipo di plastico, dei trattamenti termici eventuali, chi ha deciso quali vincoli adottare è il vero responsabile progettuale. Se sarà stato un progettista abilitato le responsabilità si concentreranno essenzialmente su questa figura, ma se il prodotto manca di una vera fase di progettazione le responsabilità

cadranno immediatamente su chi ha compiuto le scelte tecniche salienti. In quest'ultimo caso è come se ci si fosse rivolti ad un farmacista per curare una malattia anziché rivolgersi al medico specialista.

La responsabilità progettuale (civile e penale) ricade su chi ha effettuato, anche solo con l'intenzione di fornire un aiuto al proprio cliente, il dimensionamento del manufatto. Quando manca il progettista l'onere della prova, per dimostrare in maniera incontrovertibile di aver fornito e/o installato un prodotto sicuro che risponda alle normative vigenti, ricade sulla vetreria e/o sul serramentista.

Nel risalire poi la filiera si valuterà innanzitutto se i prodotti forniti sono conformi all'utilizzo e sicuri per lo specifico impiego per il quale sono stati progettati. E' in questo percorso a ritroso che si rispolverano le carte e si cerca, attraverso i contratti stipulati e/o gli ordini emessi, di individuare quale soggetto ha effettuato le scelte tecniche salienti. E' in questa fase che si valuta se il produttore ha fornito un bene marcato CE o meno e se la marcatura CE è coerente oppure solo formale. In questa fase si valutano le cosiddette "Responsabilità Contrattuali"

Responsabilità contrattuali

Premessa a qualsiasi contratto stipulato o ordine emesso:

il Regolamento (EU) 305/11 impone che i materiali da costruzione per i quali esiste una norma europea armonizzata siano marcati CE. Se il prodotto non è marcato CE ne consegue che il prodotto non è commercializzabile e non accettabile in cantiere. La dichiarazione CE è presupposto per la fornitura e deve essere contestuale alla stessa. Fornire un materiale non marcato CE può comportare diverse conseguenze:

- 1) il **rifiuto** della fornitura da parte del committente;
- 2) il **sequestro** della fornitura;
- 3) il **mancato pagamento** della fornitura da parte del committente;
- 4) la richiesta di **sostituzione** della fornitura;
- 5) la richiesta di **maggior danno** da parte del committente

La responsabilità contrattuale ricade sempre sul fornitore che deve operare in modo da immettere sul mercato prodotti coerenti con la legge vigente e deve curare che eventuali semilavorati impiegati per realizzare il manufatto finale siano anch'essi marcati CE. Come nel caso in cui si acquista una automobile, l'assemblatore finale è responsabile del bene nel suo complesso e deve curare che tutti gli elementi siano conformi e sicuri (freni, lampadine, computer di bordo etc.).

Ad esempio:

un fornitore che stratifica vetri temprati, ma non certificati CE, è responsabile di quanto immette sul mercato perché chi trasforma e/o marchia un bene, per la legge, è considerato produttore dello stesso. La mancata certificazione CE anche solo di un semilavorato (ad es. dei vetri temprati che devono essere stratificati) lo rende, di fatto, contrattualmente inadempiente. La mancanza di una certificazione CE per un vetro temprato non consente di ritenere applicabili i presupposti progettuali di resistenza del vetro temprato (da qui la ulteriore gravità di questa mancanza). Questo si riassume nel fatto che i valori di resistenza utilizzati dal

progettista per dimensionare il manufatto di vetro non sono certi e quindi risulta inaffidabile il prodotto fornito ed eventualmente installato.

In caso di contestazione legale, in sede civile o penale, la mancanza della documentazione CE comporta che l'onere della prova ricada su chi ha fornito il vetro. Il fornitore del bene deve dimostrare di aver fornito un prodotto tecnicamente valido anche se non certificato. La norma EN UNI 12150-1 non è però applicabile ai vetri stratificati e ne consegue che non è possibile determinare con certezza la qualità della tempra dei singoli vetri.

Fine esempio

Il ricorso in giudizio si può attivare sia a causa di una disputa a livello contrattuale, sia a causa dell'esistenza di un danno subito da soggetto terzo che fruendo del bene ne subisce un danno. In questo caso si parla di responsabilità extracontrattuale.

Responsabilità extracontrattuali

estratto da: RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI
di Maurizio IORIO - Marketplace novembre pp84-87

*COSA DEVE PROVARE IL DANNEGGIATO PER FARE VALERE I SUOI DIRITTI?
E IL PRODUTTORE PER DISCOLPARSI?*

... Mentre la disciplina ordinaria del nostro sistema giuridico si basa sull'onere della prova a carico del danneggiato (art. 2697 del codice civile, in virtù del quale chi vuole fare valere un proprio diritto ne deve fornire la prova), nel caso di responsabilità del produttore per difettosità del prodotto vige un regime del tutto singolare basato sui seguenti due principi:

(I) l'onere della prova in capo al danneggiato è notevolmente alleviato in quanto egli deve sì fornire la prova:

- (a) di avere subito un danno,*
- (b) che il prodotto acquistato è difettoso, e*
- (c) che il danno è dovuto al prodotto difettoso,*

ma è esonerato dal fornire la prova della colpa del produttore, ossia del fatto che il produttore conosceva o avrebbe dovuto conoscere la difettosità del prodotto; sta invece al produttore discolparsi.

La responsabilità del produttore per prodotto difettoso, col sistema di responsabilità oggettiva ha come obiettivo quello di assicurare che il produttore si preoccupi di controllare quanto più possibile il rischio insito nel suo prodotto. Il Legislatore si pone nell'ottica di proteggere la parte debole per cui provati i tre punti (a), (b) e (c) nessuna ulteriore incombenza grava sulla parte danneggiata.

Vedremo nel prossimo documento quali sono i casi in cui il produttore può discolparsi e cosa si intende per prodotto difettoso